



REGIONE DEL VENETO



**Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione**

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

AVVISO PUBBLICO
per l'individuazione di Organismi di Formazione
attuatori di progetti volti alla realizzazione di attività IeFP ex provinciali
e per il finanziamento delle medesime attività per l'anno formativo 2025-2026



39627665



INDICE

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....	4
1. Riferimenti legislativi e normativi.....	4
2. Obiettivi generali	8
3. Tipologie progettuali	10
3.a. Caratteristiche dei progetti e degli interventi.....	13
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula; applicazione D.Lgs. n. 39/2014; gruppo di lavoro.	15
5. Requisiti delle sedi.....	15
6. Destinatari.....	16
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione	17
6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno	18
6.c. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno	18
6.d. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno	19
6.e. Deroghe per sottonumero negli interventi di terzo anno	19
7. Definizione delle figure professionali	19
8. Azioni specifiche per la disabilità	20
8.a. Deroghe per sottonumero.....	21
9. Metodologia.....	21
9.a. Azienda formativa.....	22
10. Soggetti ammessi alla presentazione dell'istanza e del relativo progetto	24
10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento	25
11. Forme di partenariato.....	26
12. Delega	27
13. Risorse necessarie e vincoli finanziari.....	27
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi.....	29
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza	30
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	30
15. Procedure e criteri di valutazione	32
15.a. Criteri di ammissibilità	32
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto	32
15.c. Griglia per la scheda di valutazione di merito	33
16. Tempi ed esiti delle istruttorie	36
17. Comunicazioni.....	36
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi.....	37
19. Indicazione del foro competente.....	37



20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	37
21. Tutela della privacy	37
22. Obblighi informativi erogazioni pubbliche	38
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	39
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative	39
2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti.....	40
3. Gestione delle attività: attività di selezione.....	41
4. Gestione delle attività: registrazione delle attività	41
5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento	41
6. Gestione delle attività: gestione delle attività.....	42
7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche	43
8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede	44
9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche	44
10. Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning	45
11. Gestione delle attività: sicurezza	45
12. Gestione delle attività: variazioni delle attività in fase di gestione	45
13. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento.....	46
14. Gestione delle attività: monitoraggio	46
15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi.....	47
16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni.....	49
17. Gruppo di lavoro.....	49
18. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi - Rinuncia al finanziamento	50
19. Presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale).....	51
APPENDICE 1 - Interventi di primo, secondo anno e terzo anno: articolazione didattica.....	53



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

IeFP:

Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68, comma 4;

L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i.;

Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante la legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624;

Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" – Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;

Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008;

Intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;

Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 febbraio 2010;

Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010;

Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4, con il quale sono state adottate le linee guida di cui all'allegato A) dell'Intesa sancita in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 13, comma



- 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- DGR n. 2646 del 18 dicembre 2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7 luglio 2020 che recepisce l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019, n. 155/CSR;
- DGR n. 914 del 9 luglio 2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 "Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati" ed in particolare i punti 7, 8 e 9 del dispositivo del provvedimento.
- DDR n. 724 del 06/06/2022 "Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione



- professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR n. 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226)” ha provveduto, previo parere del Tavolo tecnico per la IeFP e con il supporto tecnico di ANPAL, ad approvare nuovi profili regionali per alcune figure di operatore IeFP;
- DDR n. 912 del 20 luglio 2022, che ha approvato ulteriori profili regionali ad integrazione del citato DDR n. 724 del 06/06/2022;
- DDR n. 260 del 28/02/2023 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Quadro di confluenza dalle figure nazionali di qualifica a quelle di diploma professionale. Repertorio IeFP 2019. Integrazioni della tabella con i profili regionali di IeFP”;
- DDR n. 912 del 20 luglio 2022, che ha approvato ulteriori profili regionali ad integrazione del citato DDR n. 724 del 06/06/2022;
- DDR n. 260 del 28/02/2023 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Quadro di confluenza dalle figure nazionali di qualifica a quelle di diploma professionale. Repertorio IeFP 2019. Integrazioni della tabella con i profili regionali di IeFP”;
- DGR n. 258 del 15/03/2023 “Percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 14, comma 3”;
- DDR n. 918 del 30 maggio 2023 “Percorsi Istruzione e Formazione Professionale”. Accordo n. 155/CSR del 1 agosto 2019. Approvazione della modulistica relativa all’attestato di qualifica professionale”;
- DGR n. 258 del 15/03/2023 “Percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 14, comma 3;
- DDR n. 260 del 28/02/2023 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Quadro di confluenza dalle figure nazionali di qualifica a quelle di diploma professionale. Repertorio IeFP 2019. Integrazioni della tabella con i profili regionali di IeFP”;
- Decreto del Ministero Istruzione e del Merito n.14 del 30/01/2024 di adozione nuovo “Certificato assolvimento obbligo di istruzione”
- Decreto del Ministero Istruzione e del Merito n.118 del 12/06/2024 "Schema di decreto di adozione delle Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61."la DGR n. 750 del 02/07/2024 “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2025-2026. Linee guida (art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)” ;
- la DGR n. 1427 del 28/11/2024 “Programmazione dell’offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l’Anno Scolastico-Formativo 2025-2026. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 750 del 2.7.2024; DGR 357 del 01/04/2025“Determinazione del calendario per l’anno scolastico 2025-2026 nella Regione del Veneto. L.R. 13 aprile 2001 n. 11, art. 138, comma 1, lettera d)” .
- Decreto del Ministero Istruzione e del Merito n.14 del 30/01/2024 di adozione nuovo “Certificato assolvimento obbligo di istruzione”Decreto del Ministero Istruzione e del Merito n.118 del 12/06/2024 "Schema di decreto di adozione delle Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.”;



Decreto del Ministero Istruzione e del Merito n.118 del 12/06/2024 "Schema di decreto di adozione delle Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61."

DGR 357 del 01/04/2025 "Determinazione del calendario per l'anno scolastico 2025-2026 nella Regione del Veneto. L.R. 13 aprile 2001 n. 11, art. 138, comma 1, lettera d)".

Per la sezione benessere inoltre:

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

L.R. 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

L.R. 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

ALTRO:

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC);

Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»);

Decisione di Esecuzione della commissione C(2022) 4787 del 15.7.2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)5655 del 01/08/2022 relativa all'approvazione del Programma Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" CCI2021IT05SFPR018;

DGR n. 1010 del 16 agosto 2022 "Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". PR FESR e PR FSE+ della Regione del Veneto per il periodo 2021-2027 in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058 e del Reg. (UE) 2021/1057. Presa d'atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo Investimenti per l'occupazione e la crescita per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT05SFPR018", n. C(2022)5655 del 01/8/2022, e trasmissione degli atti ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 26 del 25 novembre 2011".;

DPR n. 66 del 10/03/2025 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

Sistema di Gestione e Controllo (c.d. S.I.G.E.CO.) del PR Veneto FSE+ 2021-2027, vigente che include il Manuale delle Procedure e Piste di controllo, gli "Strumenti operativi dell'Autorità di Gestione (modelli, verbali, check list)", e la "Valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione (art.



74, paragrafo 2, Reg. (UE) 2021/1060"¹;
Testo Unico per i Beneficiari del PR Veneto FSE+ vigente che include anche l'adeguamento del sistema dei Costi unitari della Regione del Veneto²;
"Attività di Formazione Iniziale – Regione Veneto - Rivalutazione delle Unità di Costo Standard - Costi Unitari (art. 53 c.1b Reg. UE 1060/2021 e s.m.i.) vigenti..

2. Obiettivi generali

La Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha previsto che le Province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione del Veneto con il personale provinciale addetto alle stesse, e che la Regione stessa garantisca il finanziamento dei costi di tale personale, inquadrato nei ruoli regionali, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla stessa L.R. n. 19/2015.

La Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale" all'art. 1, comma 2, ha confermato in capo alle Province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della stessa relative alla formazione professionale.

Le disposizioni sul riordino delle funzioni provinciali comportano che la funzione di formazione professionale, già svolta dai Centri di Formazione Professionale (CFP) provinciali – ora Scuole della Formazione professionale (SFP) - alla data di entrata in vigore della succitata L.R. n. 19/2015, dovesse continuare ad essere svolta con il personale ex provinciale ora inquadrato nel ruolo regionale e assegnato a tale funzione, e che la Regione del Veneto non potesse aumentare tale personale se non modificando preventivamente la suddetta legge, che stabilisce il vincolo sulla dotazione finanziaria.

Tra le attività precedentemente gestite dai CFP provinciali erano presenti anche i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), realizzati ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, cc. 622-624, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione e destinati a studenti minorenni dopo la conclusione del primo ciclo.

L'impossibilità di garantire il servizio da parte degli enti provinciali e la volontà di salvaguardare la continuità didattica e il diritto allo studio dei minori in relazione ai percorsi triennali di IeFP programmati presso i CFP provinciali, la cui programmazione ricade tra le competenze regionali, hanno portato la Giunta regionale a definire in via sperimentale a partire dall'A.F. 2016/2017, una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli Organismi di Formazione (OdF) accreditati idonei a gestire i medesimi percorsi nelle ex sedi formative della Provincia di Treviso (Villorba) e della Città Metropolitana di Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave).

Con successiva Deliberazione n. 822 del 08/06/2018 "Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. Programmazione interventi formativi relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di formazione professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri Centri di Formazione Professionale", la Giunta regionale ha disposto di superare la fase della prima sperimentazione e di avviare le procedure per individuare, tramite Avviso pubblico gli Organismi di formazione in grado di erogare attività formative di IeFP per un quinquennio nelle sedi di Chioggia, Marghera, San Donà di Piave e Villorba a partire dall'A.F. 2018-2019.

La DGR n.864 del 11/07/2023 e la DGR n. 726 del 26/06/2024 hanno prorogato la erogazione delle attività da parte degli enti di formazione assegnatari individuati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 812 del 14.8.2018.

Con nota n. 618731 del 5 dicembre 2024 ad oggetto "Interventi di Istruzione e Formazione Professionale negli ex Centri di Formazione Professionale della Provincia di Treviso e della Città

¹<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/atti-e-normativa-di-riferimento>

²<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/atti-e-normativa-di-riferimento>



Metropolitana di Venezia, DGR n. 822 del 08/06/2018. L.R. 31/03/2017, n. 8 e s.m.i.” il direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria comunicava agli organismi di formazione attualmente gestori delle attività oggetto del presente avviso che “che per l’anno formativo 2025-2026, si provvederà all’affidamento in via definitiva delle attività in parola attraverso un Avviso pubblico. Nel frattempo, le imminenti iscrizioni on line per l’anno formativo 2025-2026, saranno effettuate dagli attuali gestori, salvo il trasferimento delle suddette iscrizioni all’ente aggiudicatario una volta completata la procedura di evidenza pubblica “; la nota ricordava altresì che “ [nell’ Avviso di cui alla DGR n. 822 del 08/06/2018 n.d.r.]la procedura prevedeva una premialità per i soggetti che, sulla scorta di un partenariato con le due Amministrazioni suddette, avessero previsto il ricorso anche a personale provinciale in ruolo e in servizio presso le sedi interessate, nel frattempo transitato nel ruolo regionale

Si ritiene ora, in un’ottica di rafforzamento del sistema di IeFP, di individuare in via definitiva gli Organismi di Formazione attuatori di progetti volti alla realizzazione di attività IeFP a partire dall’A.F. 2025/2026 nei Comuni di Villorba in Provincia di Treviso, e Chioggia, Mirano (in sostituzione di Marghera) e San Donà di Piave nell’area della Città Metropolitana di Venezia, in precedenza realizzate dai CFP provinciali.

Le figure attivabili per l’AF 2025- 26 e 2026- 2027 sono:

SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	FIGURE
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del legno
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo estetica
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore della trasformazione agroalimentare
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore delle lavorazioni artistiche (rivolto alla disabilità)
SAN DONA’ DI PIAVE	VE	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
SAN DONA’ DI PIAVE	VE	Operatore di impianti termoidraulici
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala bar
MIRANO (EX MARGHERA)	VE	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

mentre successivamente alle 2 citate annualità formative gli Organismi di Formazione individuati potranno procedere alla revisione dell’offerta formativa tramite le procedure previste per il sistema IeFP nelle linee guida per l’ offerta formativa annualmente approvate dalla Giunta Regionale.

Si prevede quindi la possibilità di attivare e finanziare , ove ne sussistano le condizioni previste dall’Avviso di cui all’Allegato A al presente provvedimento, un numero massimo di 12 primi anni e secondo l’articolazione prevista nella tabella seguente



SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	Numero max primi anni attivabili
LANCENIGO di VILLORBA	TV	7
SAN DONA' DI PIAVE	VE	1
CHIOGGIA	VE	3
MARGHERA	VE	1

mentre i secondi e terzi anni saranno vincolati al numero di interventi di cui costituiscono prosecuzione, non potendo darsi luogo ad un aumento degli interventi stessi.

Sono, comunque, esclusi dal presente bando gli interventi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale oggetto di altro provvedimento.

3. Tipologie progettuali

L'iniziativa è riferita alla realizzazione e finanziabilità dei progetti quadro di seguito descritti.

PROVINCIA DI TREVISO: CFP Lancenigo di Villorba

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel Comune di Lancenigo di Villorba”, comprendente fino a 7 primi anni di nuova attivazione, 7 secondi anni prosecuzione dei primi realizzati nel 2024/2025 e 7 terzi anni a completamento dei trienni attivati nel 2023/2024.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
1	Operatore del legno	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
2	Operatore del legno	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
3	Operatore del legno	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
4	Operatore del benessere:Erogazione dei servizi di trattamento estetico	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
5	Operatore del benessere: Erogazione dei servizi di trattamento estetico	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
6	Operatore del benessere: indirizzo estetica	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
7	Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
8	Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
9	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno



N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
10	Operatore grafico: Impostazione e realizzazione della stampa	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
11	Operatore grafico: Impostazione e realizzazione della stampa	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
12	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
13	Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
14	Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
15	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
16	Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
17	Operatore delle produzioni alimentari: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
18	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno
19	Operatore delle produzioni tessili (riservato ad allievi ex L. 104/1992)	FI/Q1TH – percorso di primo anno di nuova attivazione ex art. 17 L. 104/1992,
20	Operatore delle produzioni tessili (riservato ad allievi ex L. 104/1992)	FI/Q2TH, prosecuzione di percorso di primo anno ex art. 17 L. 104/1992
21	Operatore delle produzioni tessili (riservato ad allievi ex L. 104/1992)	FI/Q3TH, prosecuzione di percorso di secondo anno ex art. 17 L. 104/1992

Sede di realizzazione degli interventi:

Comune di Lancenigo in Provincia di Treviso:

sarà considerata sede preferenziale Via Franchini 3, Lancenigo di Villorba (TV)

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di Chioggia

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel Comune di Chioggia”, comprendente fino a 3 primi anni di nuova attivazione, 2 secondi anni prosecuzione dei primi realizzati nel 2024/2025 e 2 terzi anni a completamento dei trienni attivati nel 2023/2024.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
1	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione



N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
2	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
3	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
4	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
5	Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti / Operatore della ristorazione Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
6	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno
7	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno

Sede di realizzazione degli interventi:

Comune di Chioggia:

sarà considerata sede preferenziale Isola dell'Unione, 30015 – Chioggia.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di Marghera

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel CFP di Marghera”, comprendente 1 primo anno di nuova attivazione, 1 secondo anno prosecuzione del primo anno realizzato nel 2023/2024 e 1 terzo anno a completamento del triennio attivato nel 2022/2023.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
1	Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
2	Operatore del benessere: Erogazione di trattamenti di acconciatura	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
3	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q3T, prosecuzione di percorso di secondo anno

Sede di realizzazione degli interventi:

Comune di Milano

sarà considerata sede preferenziale Via Del Murialdo, - Milano

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di San Donà di Piave

Denominazione progetto: “Formazione iniziale nel Comune di San Donà di Piave”, comprendente 1 primo anno di nuova attivazione, 1 secondo anno prosecuzione del primo anno realizzato nel 2024/2025



ed 1 terzo anno a completamento del triennio attivato nel 2023/2024.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO
1	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici; Riparazione e sostituzione di pneumatici/Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione
2	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici; Riparazione e sostituzione di pneumatici/Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno
3	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore/Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q3T, prosecuzione di percorso di secondo anno

Sede di realizzazione degli interventi:

Comune di San Donà di Piave:

sarà considerata sede preferenziale XII Martiri n.c. 86 in San Dona' di Piave.

Trattandosi di progetti che proseguono attività pluriennali già in essere, le proposte dovranno preferibilmente prevedere il mantenimento della sede in uso nell'AF 2024-25 o, in alternativa, una sede in prossimità della sede "preferenziale"; in ogni caso non sono ammissibili progetti che prevedano sedi al di fuori del comune previsto dall' Avviso.

Le attività andranno realizzate nelle sedi dei progetti assegnatari; eventuali richieste di modifica successive, motivate, vanno segnalate e devono essere necessariamente autorizzate dalla Regione, pena la decadenza. In ogni caso:

- la sede deve risultare verificata e autorizzata da parte anche dell'accreditamento regionale per la formazione iniziale
- deve essere in situazione di prossimità con la sede in essere nell' AF precedente, al fine di non creare disagio agli utenti e alle famiglie.

3.a. Caratteristiche dei progetti e degli interventi

I progetti devono prevedere la proposta di realizzare interventi di IeFP in continuità con gli interventi realizzati ex attività provinciali di IeFP nelle sedi ex CFP di Chioggia, Mirano (ex Marghera) San Donà di Piave e Villorba di Lancenigo.

I progetti proposti nel presente avviso devono:

- prevedere le attività formative presso le sedi (o comunque entro il territorio comunale) proposte per almeno un biennio;
- prevedere il possibile utilizzo – premiale in sede di assegnazione punteggio di valutazione – di personale nel ruolo regionale- in distacco presso Provincia/Città metropolitana -utilizzato per la realizzazione delle attività formative AF 2024-25 ex provinciali, anche in funzioni non didattiche³
- proseguire le annualità in corso al fine di consentire agli allievi di terminare il percorso triennale

³Con successivo decreto direttoriale saranno precisate i numeri e le figure di personale nel ruolo regionale utilizzato per la realizzazione delle attività formative AF 2024-25 ex provinciali, anche in funzioni non didattiche



per la qualifica IeFP

Gli enti il cui progetto risulta vincitore, per ogni singola sede, acquisisce dopo il biennio 2025-26 e 2026-2027 la titolarità all' erogazione senza ulteriori procedure e l'inserimento nel piano dell'offerta regionale.

Gli interventi proposti devono essere:

a svolgimento diurno;

strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;

finalizzati al conseguimento delle qualifiche richieste dal progetto (di terzo livello EQF in una delle figure previste dal Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP 2019) e finalizzati al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti per ciascuna figura dal Repertorio Nazionale e richiamati al successivo punto 7;

realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D.Lgs n. 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;

l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;

che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

I progetti dovranno pertanto descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;

alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;

se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Gli interventi di secondo anno possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore.

Gli interventi di terzo anno devono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore.

Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale. Oltre al tutor aziendale deve essere previsto il tutor formativo che collaborerà alla buona riuscita dello stage anche con incontri e visite in loco secondo quanto precisato al successivo punto 17.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D.Lgs. n. 226/2005 e regolate dall'art.14 della L.R. n. 8/2017 e dalle disposizioni regionali vigenti (nonché dai decreti dirigenziali di attuazione con cui sono definiti modulistica e vademecum).



4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula; applicazione D.Lgs. n. 39/2014; gruppo di lavoro.

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

Relativamente agli adempimenti previsti per il tutor stage/ formativo, si rimanda al punto 17. Gruppo di lavoro.

5. Requisiti delle sedi

Tra gli obiettivi del presente Avviso vi è il mantenimento di una offerta IeFP nel Comune ex sede di CFP ex provinciale (ora Mirano per la ex sede di Marghera) e preferibilmente nella sede formativa dell' AF 2024-2025.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione possono essere realizzati nelle sedi proposte purché locali, sedi o spazi risultino rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo all'ente proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo fatto salvo l'obbligo di mantenimento per tutta la durata della gestione pluriennale.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.



È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi, deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

In caso di richiesta di cambio di sede, l'Amministrazione regionale si riserva di non autorizzare la variazione e di non confermare il mantenimento delle attività di cui al presente Avviso in capo all'ente assegnatario.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:
soggetti all'obbligo di istruzione;
in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nella precedente annualità sono rivolti a giovani:
soggetti all'obbligo di istruzione,
in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009,
che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

Gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel biennio precedente sono rivolti a giovani:
soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;



- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

È fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione-formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica, la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio o di formati inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo nei termini indicati dalle tabelle sotto esposte:

SEZIONE	PRIMI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	20	15
1. comparti vari - lavorazioni del legno	12	6
2. servizi del benessere	20	15

SEZIONE	SECONDI ANNI
---------	--------------



	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	16	12
1. comparti vari - lavorazioni del legno	11	6
2. servizi del benessere	16	12

SEZIONE	TERZI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	10	6
1. comparti vari - lavorazioni del legno	10	6
2. servizi del benessere	10	6

Sono autorizzati comunque all'avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale. E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno potrà essere richiesto l'accorpamento dei due interventi se gli stessi presentano (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 40% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.

Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.

Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di terzo anno potrà essere richiesto l'accorpamento dei due interventi se gli stessi presentano (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo previsto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.

Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.

Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.



6.d. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

6.e. Deroghe per sottonumero negli interventi di terzo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di terzo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 1 agosto 2019 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prot. n. 155/2019 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7/7/2020.

Più in dettaglio, le figure devono essere riferite alle figure di riferimento relative alle qualifiche professionali definite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 2 del citato Accordo CSR 155/2019, mentre la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

all'Allegato 4 del citato Accordo CSR 155/2019 per le competenze di base - con le relative tabelle di equivalenza e correlazione -, fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, nonché ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo; il nuovo quadro degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche), si evidenzia essere comprensivo anche di quella digitale e di cittadinanza;

per le competenze tecnico-professionali specifiche, alle specifiche descritte e declinate nelle singole schede di profilo di cui all'Allegato 2 all'Accordo del 1 agosto 2019.



Occorre rilevare che:

per alcune figure, ed in particolare per le figure di:

Operatore edile,
Operatore elettrico,
Operatore meccanico
Operatore alla ristorazione

viene consentita **la possibilità che i progetti solo per il primo e secondo propongano la sola figura nazionale**, rimandando ad ogni singola scuola di formazione, per ogni sede formativa, la definizione degli indirizzi erogabili nel secondo o terzo anno;

L'allievo al termine del percorso acquisirà una qualifica con un solo indirizzo -ove previsto-, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Repertorio stesso – ad esempio per l'operatore alla riparazione di veicoli a motore, per il quale è opportuno abbinare l'indirizzo di Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici con l'indirizzo Riparazione e sostituzione di pneumatici - e di operatore agricolo -dove l'indirizzo Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli indirizzi previsti) o definiti dalla Regione del Veneto con proprio provvedimento in qualità di profili regionali;

non è possibile prevedere figure con indirizzi regionali se non già inseriti nell'elenco allegato al presente Avviso Appendice 3 e Appendice 4; il DDR n. 724 del 6 giugno 2022 "Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226)." ha ora infatti definito nuove figure regionali in considerazione delle specificità richieste in tema formativo e in tema di richiesta del mondo produttivo; l'allegato Appendice 4 provvede quindi ad integrare con le figure regionali l'elenco delle qualifiche conseguibili in esito al percorso, applicabili anche ai percorsi già avviati come annualità ma non ancora conclusi come percorsi triennali.

Pertanto risulta possibile proporre all'interno dello stesso intervento più figure o indirizzi (o profili regionali), ribadendo, come sopra precisato, che l'allievo conseguirà al termine una qualifica con un solo indirizzo - ove previsto -, o fatti salvi i casi espressamente indicati in Appendice 3 o Appendice 4.

Nella sezione benessere risulta possibile presentare solo interventi che mantengano distinti i percorsi per Operatore del benessere: indirizzo acconciatura e per Operatore del benessere: indirizzo estetica.

Infine, si evidenzia che avendo rilevato incongruenze tra l'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, stante le indicazioni fornite da Tecnostruttura deve intendersi prevalente la denominazione utilizzata per la scheda descrittiva. Infatti il verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP ha evidenziato "alcuni refusi contenuti nelle tabelle di indice delle figure di operatore e tecnico allegate all'Accordo del 1° agosto 2019, che reca denominazioni diverse da quelle delle schede degli standard formativi. Sono queste ultime denominazioni che fanno fede".

8. Azioni specifiche per la disabilità

I progetti di formazione iniziale possono prevedere azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in azioni di tipo A, ovvero interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati



dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.

Il progetto per i percorsi di istruzione e formazione professionale programmati presso il CFP Lancenigo di Villorba, in Provincia di Treviso include anche azioni di tipo B, consistenti in interventi specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo allievi precisato nella tabella sotto indicata e concludersi con un numero di allievi formati sempre come da tabella, considerando formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.

Azioni specifiche per la disabilità	numero minimo di allievi all'avvio	numero minimo di allievi formati
Primi anni	6	6
Secondi anni	6	5
Terzi anni	6	4

Sono autorizzati comunque all'avvio corsi di primo anno con numero allievi inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungono il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.

Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13 b.

Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati e quindi pari ad euro 858,00 per allievo.

8.a. Derghe per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi di secondo e terzo anno in deroga al numero minimo di allievi.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento



anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea⁴.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica, e che lo richiedano, è rilasciato l'Attestato di competenze⁵ riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, salvo eventuali novazioni introdotte da provvedimenti normativi o amministrativi.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino" o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione"⁵, di cui al DM n. 9 del 27/01/2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato; il decreto del MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) di adozione dei modelli di certificazione delle competenze n.14 del 30/01/2024 prevede un nuovo modello nei termini che saranno resi disponibili nel link regionale <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> >"Attestato di assolvimento obbligo di istruzione".

9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi di secondo e di terzo anno nella sezione "comparti vari" di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso "in assetto lavorativo", al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Pertanto, tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

⁴La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

⁵Disponibile all'indirizzo <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"



Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.

Per l'attività "in assetto lavorativo" è prevista la partecipazione congiunta dell'intero gruppo classe, affiancato da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.

Per motivate ragioni formative/operative, è possibile erogare l'attività anche in piccoli gruppi, composti da un numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).

Fermo restando l'obbligo di avere almeno un docente del corso, con requisiti di area tecnico professionale, quale figura di raccordo del percorso "in assetto lavorativo", è data facoltà all'ente di valutare, tra i docenti del corso, la figura più idonea ad affiancare i piccoli gruppi nello svolgimento dell'attività diretta.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

Nel caso in cui per motivate esigenze operative, il percorso "in assetto lavorativo" venga svolto, sia totalmente che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita convenzione che garantisca il rispetto dei requisiti dell'attività.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:

- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23);
- il costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1).

Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnati per l'erogazione della attività didattica che risultano già oggetto di rendicontazione a costi standard, ma appunto solo deve riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:

- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.



In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR n. 1434 del 6/8/2013, e presentando:

prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;

in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i..

Successivamente all'approvazione del progetto, purché prima dell'avvio dell'attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell'azienda formativa.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dell'istanza e del relativo progetto

Possono presentare progetti gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo.

I Soggetti ai quali è rivolto l'avviso sono i soggetti legittimati a presentare proposte formative nell'ambito del presente avviso in qualità di soggetti esecutori / realizzatori ammissibili.

Sono ammessi a presentare progetti anche soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo ai sensi della normativa vigente. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente Avviso.

L'accREDITAMENTO, ai sensi della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015, consente infatti di garantire nei soggetti proponenti:

- il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
- il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto;
- possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione..

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.



I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti cui risultano approvati i progetti stessi diventano Soggetti Realizzatori/Esecutori

L'esperienza del proponente, in qualità di ente Realizzatore/Esecutore o di partner operativo per docenza / tutoraggio, nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale, o alla formazione di figure di percorsi triennali di cui il percorso di quarto anno proposto costituisce prosecuzione, ha valore sostanziale per il progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l'elaborazione delle nuove metodologie richieste dalla sperimentazione del sistema duale.

Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano partecipato alla precedente programmazione del sistema duale, in qualità di ente beneficiario o di partner operativo per docenza/tutoraggio, con almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione.

I soggetti che realizzano i progetti autorizzati ai sensi del presente Avviso maturano esperienza ai fini dell'accreditamento nell'ambito della formazione per l'obbligo formativo.

10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dal presente Avviso, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente in tema di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF



11. Forme di partenariato

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 15.c della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

Inoltre i progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una **Azienda formativa**, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono presentare obbligatoriamente almeno un **partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio**. La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato (operativo o di rete⁶) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
 - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
 - nella fase di progettazione del percorso formativo;
 - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con tra Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
 - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
 - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
 - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di

⁶Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.



inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

In ragione della specifica finalità del presente avviso, ai progetti che presentino un partenariato operativo con la Provincia/ Città Metropolitana in cui devono essere attuati gli interventi, verrà riconosciuto un punteggio premiale precisato nel successivo punto 15.

Si evidenzia che la ricognizione della U.O. Pianificazione e gestione del rapporto del 25/03/2025 n. prot. 0153064 ad oggetto "Riscontro a richiesta di ricognizione personale regionale presso i CFP" ha provveduto a individuare il personale inquadrato nel ruolo regionale ad oggi ancora in servizio presso i CFP; tale ricognizione sarà messa a disposizione dei soggetti proponenti in fase di progettazione e l'impegno all'utilizzo di tale personale -già in essere per la realizzazione delle attività formative AF 2024-25 ex provinciali, anche in funzioni non didattiche-, sarà oggetto di valorizzazione in fase di valutazione dei progetti pervenuti.

Come previsto dal Testo Unico per i Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui alla presente iniziativa la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. A tal proposito si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse necessarie e vincoli finanziari

L'azione oggetto del presente Avviso, è finanziata con fondi statali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e risorse regionali.

Le poste finanziarie sufficienti a finanziare percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione comparti vari e nella sezione benessere, vengono quantificate in euro 3.506.830,00.

Le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l'applicazione di Costi Unitari (CU) nei valori sotto indicati:

	CU ORA FORMAZIONE			CU ALLIEVO		
	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI



VALORE AGGIORNATO	82,00	88,00	97,00	905,00	525,00	455,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Pertanto, il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando i seguenti Costi Unitari regionali, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

RISORSE STANZIATE	SEZIONE COMPARTI VARI
Euro 3.191.440,00	COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI
	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - CU oraria = 97,00 euro per ora corso; CU allievo = 455,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 97,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 455,00 * n. allievi (nel limite massimo di € 9.100,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione).
	SEZIONE BENESSERE
	COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI
	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: CU oraria = 88,00 euro per ora corso; CU allievo = 525,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 88,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 525,00 * n. allievi (nel limite massimo di € 10.500,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione).

SEZIONE COMPARTI VARI – AZIONI PER LA DISABILITA'

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Formazione Iniziale: interventi nei CFP ex provinciali di Treviso e Venezia



39627665



RISORSE STANZIATE	COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI
Euro 315.390,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - CU oraria = 97,00 euro per ora corso; CU allievo = 910,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 97,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 910,00 * n. allievi (nel limite massimo di € 9.100,00 considerando 10 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari- disabilità).

L'eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione dei CU di riferimento, sarà considerata quale entrata generata dal progetto e conseguentemente sottratta, in sede di verifica rendicontale, dal contributo assegnato con la presente iniziativa. Analogamente verrà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali impiegato nella realizzazione dei percorsi di IeFP o per l'esercizio della funzione di formazione riferita ai percorsi di IeFP, anche se erogata sotto forma di trasferimento alle Province/Città metropolitana ai sensi della L.R. n. 19 del 29/10/2015 e s.m.i. e come tale sottratta al contributo assegnato.

Inoltre il costo delle sedi di realizzazione degli interventi, anche in caso di utilizzo di sedi di proprietà della Regione del Veneto, è sempre a carico del soggetto proponente, in quanto coperto da contributo pubblico.

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:
testi scolastici;

piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione"⁷ che dovrà essere reso disponibile a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

⁷ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".



13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati rendicontabili inferiore al minimo previsto non è riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo.

Tuttavia, nel caso in cui in fase di rendicontazione del progetto si evidenzia la presenza di interventi con un numero di allievi formati rendicontabili superiore al massimo finanziabile per intervento (20 allievi – o 10 per la sezione disabilità-), il contributo relativo agli allievi eccedenti contribuiscono a compensare gli interventi con un numero allievi rendicontabili inferiore al massimo rendicontabile, fermo restando che a livello di progetto non può riconosciuto un importo maggiore da quello ottenuto moltiplicando 20 allievi per il numero di interventi Q1, Q2, Q3 previsti. Da tale computo rimangono esclusi gli interventi conclusi con un numero di allievi formati inferiore al minimo previsto.

Si precisa che il contributo pubblico allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli allievi che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione, salvo diverse specifiche disposizioni (da citare in fase di rendicontazione)

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l'**applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato**.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati⁸)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente dicitura: “DGR interventi formativi negli ex CFP provinciali”.

- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto⁹ e apporre nel file scaricato la firma digitale.

Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

Presentazione della domanda e del progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) **entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul

⁸Per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/manuali> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati.

⁹In regola con la normativa sull'imposta di bollo.



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, **a pena di inammissibilità**. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dal presente Avviso, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malf funzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dal presente Avviso.

Si evidenzia inoltre:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della domanda;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;

scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;

moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;

quant'altro previsto e precisato nell'emananda "Guida alla progettazione".

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative al presente Avviso potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/279 5090 - 5153 - 5061 - 5099 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.



E' inoltre possibile inviare domande e quesiti tramite il nuovo sistema sperimentale di Quesiti on line disponibile al link <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/quesiti>, selezionando come destinatario formazione-iniziale@regione.veneto.it. Una volta inviata la domanda, il richiedente riceverà un messaggio dall'account Moduli Google, con il riepilogo delle informazioni fornite.

Il quesito verrà preso in carico dagli uffici selezionati e la risposta verrà inviata via email dall'account denominato Quesiti on Line. Inoltre, per quesiti di tipo contenutistico è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail formazione-iniziale@regione.veneto.it. Le domande devono pervenire in tempo utile per la risposta e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del bando.

Qualora venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle faq in <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/bandi>.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 ottobre 2022 del PR Veneto FSE + 2021/2027.

I progetti saranno istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

Gli Organismi di formazione beneficiari che erogano le attività in sedi ex provinciali e utilizzano personale ex provinciale dovranno trasmettere alla Regione, prima della chiusura dell'istruttoria di approvazione dei progetti, convenzione con la Provincia / città Metropolitana valida per l'anno formativo 2025-26 ed eventuali successivi che precisino l'eventuale utilizzo del personale sopra citato.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nei progetti quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro e/o degli interventi.

L'inammissibilità dei progetti quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione; l'inammissibilità di un singolo intervento non comporta l'inammissibilità del progetto quadro.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

Termini: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso.

Modalità: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dall'avviso.

Documentazione: completa e corretta redazione della documentazione richiesta.

Requisiti soggettivi del soggetto proponente: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste



dall'avviso. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.

Partenariato: rispetto delle prescrizioni contenute nell'avviso circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti).

Condizioni preferenziali ; utilizzo di sedi ex regionali -provinciali e/o personale regionale

Destinatari: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dall'avviso.

Durata e Articolazione: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nell'avviso e corretta localizzazione dell'intervento.

Parametri di costo: rispetto dei parametri di costo indicati nell'avviso

Ulteriori requisiti: conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione e/o con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro (ove applicabile); conformità alle disposizioni in materia di aiuti di stato.

15.c. Griglia per la scheda di valutazione di merito

PARAMETRO 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. - promozione di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	LIVELLO	MAX PUNTI
	Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nell'avviso di riferimento; qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti



	descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti.	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	LIVELLO	MAX PUNTI
	Utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; modalità di valutazione e monitoraggio degli interventi previsti; figure professionali utilizzate nell'intervento.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	PARTENARIATO	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità dei partner: coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. Quantità dei partner: Numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	Partenariato con la Provincia / Città metropolitana nel cui territorio deve essere realizzato il progetto		3 punti per ogni AF di durata prevista del partenariato per un max di 15 punti
Parametro 6	IMPEGNO ALL' UTILIZZO DI PERSONALE NEL RUOLO REGIONALE	LIVELLO	MAX PUNTI



	Impegno all'utilizzo di personale nel ruolo regionale - in distacco presso Provincia/Città metropolitana – già utilizzato per la realizzazione delle attività formative AF 2024-25 ex provinciali, anche in funzioni non didattiche	Se presente	2 punti per ogni dipendente per annualità prevista per un max di 15 punti
PARAMETRO 7	QUALITÀ DELLE SEDI FORMATIVE PROPOSTE	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità degli spazi didattici proposti per la realizzazione del progetto in relazione agli obiettivi formativi (disponibilità di spazi didattici accreditati sufficientemente capienti e dotati di laboratori) e titolo di disponibilità giuridica degli stessi.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 8	LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO	Livello	Max punti
	Prossimità e accessibilità delle sedi formative proposte alle sedi di realizzazione degli interventi originariamente previste	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 9	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2024-2025	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
PARAMETRO 10	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2023/2024 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	CONTINUITÀ FORMATIVA	LIVELLO	MAX PUNTI



PARAMETRO 11	Esperienza in qualità di soggetto gestore o di partner operativo nelle attività di formazione iniziale, oggetto del presente bando, che risultino in prosecuzione di interventi già oggetto della DGR n. 726/ 2024	Se presente	4
---------------------	--	-------------	---

Precisazioni

In ragione dell'esigenza di coprire l'offerta formativa relativa ai corsi ex CFP provinciali interessati, le istanze di ammissione saranno oggetto di graduatorie distinte per sede formativa interessata.

In ciascuna graduatoria sarà finanziato esclusivamente il progetto che avrà riportato la migliore valutazione di merito.

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, ad esclusione del parametro 11 "continuità formativa" dove un punteggio pari a 0 punti non determina l'esclusione dalla graduatoria.

Per il parametro 9 "Grado di realizzazione attività pregressa", ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti come soggetto proponente o partner operativo nell'ultima annualità formativa, viene assegnato un punteggio di punti 1;

Per il parametro 10 "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti come soggetto proponente o partner operativo in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 2 punti.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

Le istanze saranno approvate entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione progetti.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione delle istanze e i progetti allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

L'approvazione sarà comunicata in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁰, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente iniziativa saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹¹, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

¹⁰La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/formazione-iniziale>, in corrispondenza del relativo avviso.

¹¹La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/formazione-iniziale>, in corrispondenza del relativo avviso.



18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2025 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30/06/2026.

Il percorso deve concludersi entro il 31/08/2026.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR) .

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto del presente Avviso., nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, email: formazioneistruzione@regione.veneto.it - formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it - PEC: dpo@pec.regione.veneto.it



22. Obblighi informativi erogazioni pubbliche

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi.

Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 3.4.1 Informazione e trasparenza del Testo Unico per i Beneficiari.



II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Le disposizioni di cui al Testo Unico per i beneficiari (TUB) - approvato con il Decreto della Direzione Autorità di Gestione FSE n. 48 del 28 dicembre 2023 - rappresentano la regolamentazione anche per le azioni di cui al presente provvedimento, fatte salve eventuali incompatibilità con la regolamentazione comunitaria e fermo restando quanto diversamente stabilito nel presente Avviso.

Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

Occorre precisare la gestione delle attività avverrà tramite i gestionali SIU, A39 o ROL (per la registrazione delle attività formative).

Nel Testo unico per i beneficiari ogni riferimento allo “stage/tirocinio” deve intendersi sostituito con “formazione in azienda”.

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

In merito alla documentazione Antimafia, ai sensi della vigente normativa inerente alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.), il Beneficiario deve caricare a sistema le autocertificazioni utili per la richiesta di informazione antimafia. Si rimanda a quanto indicato al punto 3.1 del TUB.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU per i Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione professionale ai sensi il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

il fatto che il progetto è stato finanziato/cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Il Beneficiario può svolgere attività di pubblicizzazione anche precedentemente all'atto di approvazione dei progetti, nel rispetto delle disposizioni del presente paragrafo. Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto,



ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività. In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi, salvo diverse previsioni contenute nell'Avviso di riferimento.

La Giunta regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. n. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di Formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione>.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 punto 4 lett. A.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare i seguenti loghi:

- Repubblica Italiana;
- Regione del Veneto;

Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo "Organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto" dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali riferiti ad attività a qualunque titolo finanziate dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione.

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.

Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Formazione Iniziale: interventi nei CFP ex provinciali di Treviso e Venezia



- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica); nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile uno stampato per la comunicazione al Comune.

3. Gestione delle attività: attività di selezione

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.

Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.

Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie le Scuole della Formazione professionale/CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione del Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente le Scuole della Formazione professionale/CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico per i beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Il punto 3.9 del TUB è integrato con il seguente testo.

Le iscrizioni ai percorsi successive all'avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi, con particolare attenzione nel caso di iscrizioni successive alla scadenza del primo quarto del monte ore riferito alla formazione presso la Scuola della formazione professionale.

Si ricorda inoltre che sui passaggi tra sistemi, sono previste:

- le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61" o successive disposizioni specifiche;

le disposizioni dell'art. 6 del DPR 257/2000 la valutazione dei crediti concernenti le conoscenze,



competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore;
altre modalità di accertamento previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione regionale

6. Gestione delle attività: gestione delle attività

Il punto "Gestione delle attività - Aspetti generali" del TUB è integrato con il seguente testo.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà registrato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto le esperienze formative in azienda, e nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro minorile) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione.



La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nel presente Avviso.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

È consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale.

L'Alternanza simulata peraltro incentiva percorsi di apprendimento e/o orientamento nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni di età, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi.

I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
sono limitate ad una sola giornata feriali.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.



Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" del sistema gestionale, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.

Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici, iniziative di interscambio con istituti anche stranieri, giornate di scuola aperta, partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento, esercitazioni dimostrative, partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali, saggi di fine anno,

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all'allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione; in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;



gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni, qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata.

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

10. Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning

Anche alla luce delle esperienze e delle buone pratiche maturate durante l'emergenza pandemica, nell'ambito della progettazione dei percorsi è possibile prevedere il ricorso all'erogazione di servizi in modalità FAD/e-learning secondo modalità e condizioni che saranno successivamente disciplinate, in ogni caso, coerentemente con la natura professionalizzante dei percorsi.

Va comunque garantita la modalità di formazione a distanza alle persone con disabilità al fine di garantire una piena ed eguale partecipazione.

11. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

12. Gestione delle attività: variazioni delle attività in fase di gestione

Il punto 3.12 del TUB viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;

- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione¹²;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle

¹²Per quanto riguarda l'elusione all'obbligo formativo si richiama l'art 12 del Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023



condizioni stabiliti dal presente Avviso.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra (ad esclusione delle variazioni alla composizione del partenariato) verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Per le altre tipologie di variazione si rimanda a quanto previsto dal TUB.

13. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D.lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.

Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accREDITamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.

In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accREDITamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accREDITamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Trattandosi di attività precedentemente svolte presso sedi ex CFP provinciali, la Regione si riserva di valutare l'ammissibilità della variazione della sede con le finalità del presente Avviso.

14. Gestione delle attività: monitoraggio

Il punto 3.13 del TUB viene così integrato.

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare gli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso le Scuole della Formazione professionale/CFP accreditate.



15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Il punto 3.14 del TUB viene così integrato.

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati. La frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini.

Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione all'anno successivo è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

Si evidenzia che nel caso di allievi in apprendistato, essi possono accedere alla valutazione e certificazione finale solo nel rispetto del comma 3 dell'art 8 del D.M. 12/10/1, cioè al termine del percorso devono aver frequentato almeno tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici; se ne raccomanda in ogni caso il rilascio in tutti quei casi in cui si ritiene che l'allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili ma l'allievo non risulta ammesso all'anno successivo.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione del Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione alle prove finali gli allievi in apprendistato devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso la Scuola della formazione professionale e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, o per almeno il 75%, del monte ore per gli allievi in alternanza/PCO, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.



In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità allo scrutinio di ammissione all' esame, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale ; nel caso di allievi apprendisti la norma è soggetta alle limitazioni specificatamente previste dall' art 8 comma 3 del D.M. 12 ottobre 2015.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo, nei termini precisati nel decreto n.. 293 del 06/03/2023 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Schema della dichiarazione resa dal responsabile del corso delle presenze per l'ammissione degli allievi agli esami /scrutini di qualifica e/o diploma" e s.m.i. e con le specifiche previsioni per gli apprendisti.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione"¹³, di cui al DM n. 9 del 27/01/2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato; il decreto del MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) di adozione dei modelli di certificazione delle competenze n.14 del 30/01/2024 prevede un nuovo modello nei termini che saranno resi disponibili nel link regionale <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione".

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).

Gli studenti con contratto di apprendistato per la qualifica possono essere ammessi all'esame finale alla scadenza del contratto di apprendistato, costituendo una apposita commissione, o ammettendo lo studente all'esame programmato per percorsi di istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento della medesima qualifica.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15/07/2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

Tali procedure potranno subire modifiche su indicazione della Regione del Veneto in attuazione del recepimento dell' Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° agosto 2019 e riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

¹³Disponibile all'indirizzo <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"



Gli esami sono normati dalle disposizioni della DGR n 258 del 15-03-2023 e dai decreti direttoriali attuativi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore annue ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005.

Al termine delle operazioni di scrutinio i verbali di primo, secondo e terzo anno vanno caricati in materiali interni e inviati in allegato con PEC alla Direzione Formazione e Istruzione per la protocollazione - una PEC per progetto-.

16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto 3.15 del TUB viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

17. Gruppo di lavoro

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3.7 del Testo Unico per i Beneficiari, per il presente Avviso si applicano le seguenti disposizioni riferite allo stage/tirocinio:

Il soggetto gestore deve assicurare la realizzazione di :

- almeno una visita in loco presso ciascuna impresa in cui è inserito lo stagista (solo per gli stage che si svolgono in regione) per stage di durata fino alle 160 ore
- almeno due visite in loco presso ciascuna impresa per stage di durata superiore alle 160 ore , indipendentemente dall'articolazione oraria dello stesso.

A tali visite dovranno essere presenti il tutor di stage/tirocinio [tutor formativo nel sistema duale], il tutor aziendale e lo stagista. La presenza del tutor di stage in azienda dovrà essere rilevata tramite apposita modulistica che sarà approvata con successivo provvedimento della Direzione Autorità di Gestione FSE.

Deve comunque essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor di stage/tirocinio e l'Organismo di Formazione.

Tale disposizione sostituisce anche quanto indicato nel TUB in riferimento alle visite aziendali effettuate dal Tutor di stage.

A parziale deroga di quanto previsto dal Testo Unico per i Beneficiari, la documentazione richiesta per l'attestazione delle attività svolte nel progetto è la seguente:

	DOCUMENTAZIONE PREVISTA			
RUOLO	LETTERA D'INCARICO	TIMESHEET	DIARI DI BORDO	CV
Responsabile di progetto	X	X		



Figure che erogano servizi all'utenza	X	X*		X
Tutor	X	X*	X*	

*limitatamente alle attività non tracciate con sistemi di registrazione telematica

18. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi - Rinuncia al finanziamento

Al fine della semplificazione delle procedure amministrative pertinenti la gestione finanziaria dei progetti ammessi a contributo pertinenti il piano annuale di Formazione Iniziale 2025/2026, sono previste solo due fasi distinte di erogazione: anticipo e saldo.

La percentuale dell'anticipo è fissata nella misura del 95% rispetto al contributo finanziato, salvo successive modifiche direttoriali. Tutti gli anticipi sono esigibili nel corso dell'esercizio 2025, previo avvio delle attività approvate.

I saldi potranno essere erogati successivamente all'approvazione direttoriale dell'attestazione finale delle attività approvate e/o delle spese sostenute. Tenuto conto degli ordinari tempi necessari per consentire la verifica della spesa esposta a rendiconto e attesa anche la complessità e numerosità delle azioni di cui trattasi, la scadenza per il pagamento dei saldi dovuti è congruamente posta nel 2027.

In sede di presentazione delle istanze di pagamento, da eseguirsi tramite la procedura SIU, dovranno essere contestualmente allegate apposite polizze fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste.

La fideiussione può essere rilasciata da Istituti di credito o bancari, società di assicurazioni regolarmente autorizzate, o da società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a favore della Regione del Veneto per la restituzione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana.

Gli anticipi potranno essere richiesti successivamente all'avvio dei progetti finanziati, con esigibilità nell'esercizio 2025.

Per tutte le attività, l'importo non erogato sull'anticipazione verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione direttoriale dell'attestazione finale delle attività e/o delle spese sostenute, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2027.

Per tutte le richieste di erogazione dovrà essere inserita nella procedura SIU, oltre alla fideiussione bancaria o assicurativa, anche la nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, completa di marca da bollo da euro 2,00. Assolvimento virtuale del bollo e presentazione delle garanzie in formato digitale sono modalità raccomandate e preferibili, ancorché non obbligatorie rispetto alla tradizionale forma cartacea.

Il buon esito della domanda di pagamento è subordinato al positivo controllo della documentazione da parte dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla sufficiente copertura fideiussoria, alla formale validità della stessa, all'avvenuto avvio delle attività finanziate, alle precise indicazioni di importo, di progetto e di conto corrente inserite nella nota di richiesta di pagamento, nonché al documento di regolarità contributiva (DURC).

Al fine di rendere più semplice e tracciabile l'associazione di ciascuna garanzia rispetto al progetto garantito si raccomanda di evitare la presentazione di fideiussioni che siano a copertura contemporanea di più progetti finanziati.

Le garanzie saranno svincolate dai rispettivi progetti garantiti con il decreto direttoriale di approvazione dell'attestazione finale, qualora il saldo dovuto risulti positivo o nullo. In caso di saldo negativo con



conseguente disposizione di reintroito lo svincolo verrà effettuato dopo l'avvenuta restituzione a favore della Regione del Veneto, che potrà avvenire tramite utilizzo del portale della Regione del Veneto Mypay, collegandosi al link: <https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/home> e selezionando il beneficiario "Regione del Veneto" e la causale "Restituzione contributi". Al fine di un veloce riscontro si raccomanda di inserire all'inizio della motivazione il riferimento al codice di progetto.

Come da modello di "Atto di adesione", contenuto in Allegato A1 "Modelli operativi" al TUB, i beneficiari sono tenuti ad adottare un conto corrente dedicato alle attività oggetto di finanziamento pertinenti il progetto, ancorché non esclusivo, ai fini della tracciabilità delle spese.

Le modalità di liquidazione sopra esposte, così come le percentuali di anticipazione, possono essere oggetto di modifiche tramite atti motivati adottati dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

In conformità al punto 3.16 "Gestione delle rinunce" dell'allegato A al TUB, per la rinuncia al finanziamento, il beneficiario, attraverso l'apposito modulo del sistema informativo SIU, deve presentare alla Direzione Formazione e Istruzione la formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con espresso impegno a provvedere alla restituzione degli anticipi eventualmente già erogati dalla Regione, non oltre sessanta giorni dalla data di rinuncia, unitamente agli interessi legali calcolati dalla data di effettiva erogazione alla data di effettiva restituzione.

In caso di mancata restituzione entro i termini previsti la Regione provvede all'escussione della garanzia fidejussoria.

La rinuncia da parte del beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile. Per i progetti che hanno previsto la concessione di aiuti di stato alle imprese, inoltre, la rinuncia comporta i conseguenti adempimenti anche in materia di aiuti, relativamente al ritiro dei beneficiari dell'aiuto dalle banche dati dedicate.

19. Presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale)

In merito alla fase di rendicontazione delle spese sostenute per lo sviluppo dei progetti finanziati, presentati in adesione al presente Avviso, sono applicabili le disposizioni contenute nel sopra citato Testo Unico dei Beneficiari approvato con decreto del Direttore dell'Autorità di Gestione FSE, n. 48 del 28/12/2023.

La frase "...L'attestazione finale delle attività, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, salvo quanto prevista dall'Avviso di riferimento o da altri provvedimenti regionali, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità allo specifico Avviso di riferimento..." viene sostituita con la seguente:

"L'attestazione finale delle attività, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentata dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nel presente Avviso."

Nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 6.6 dell'allegato A al Testo Unico dei Beneficiari (TUB) approvato con il decreto del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, n. 48 del 28/12/2023, il procedimento relativo alla verifica dell'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle



disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione dell'attestazione finale delle attività, avverrà entro 180 giorni dalla disponibilità dell'Ente beneficiario alla verifica, salvo interruzione del termine per imprevista indisponibilità del beneficiario medesimo.



APPENDICE 1 - Interventi di primo, secondo anno e terzo anno: articolazione didattica

La corrente progettazione deve intendersi in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;

Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Primo anno (990 ore)

Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione:	
Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione	min 450 max 550
Competenza linguistica	
Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche	
Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche	
Competenza digitale	
Competenza di cittadinanza	
Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali:	
competenze tecnico professionali ricorsive	min 440 max 540
competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi	
<i>competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo</i>	
accoglienza	
ore totali di formazione	990



Secondo anno (990 ore)

Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione:	
Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione Competenza linguistica Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche Competenza digitale Competenza di cittadinanza Insegnamento religione cattolica e attività motorie	min 410 max 460
Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali: competenze tecnico professionali ricorsive competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi competenze tecnico professionali <i>connotative l'indirizzo</i>	min 420 max 450
eventuale tirocinio-stages	min 80 max 160*
ore totali di formazione	990

*) Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione tecnico professionale



Terzo anno (990 ore)

Completamento della formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione: competenze alfabetiche funzionali - comunicazione competenza linguistica (lingua straniera) competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche competenza digitale competenza di cittadinanza educazione alle attività motorie	min 290 max 370
Formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP: competenze tecnico professionali ricorsive competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo	min 420 max 460
accoglienza - accompagnamento al lavoro	
tirocinio-stage (solo eventuale per la disabilità)	min 160 max 280
esami finali	
Ore totali di formazione	990

Nota metodologica

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,

lo svolgimento di attività fisiche e motorie, come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D.Lgs n. 226/2005.

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Formazione in materia di "Sicurezza del lavoro"

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

